

IX E X.

TORNATE DEL 3 LUGLIO 1886

SEDUTA ANTIMERIDIANA.

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Comunicazione di un disegno di legge d'iniziativa della Camera dei deputati per: Pensione alle vedove ed agli orfani di coloro che fecero parte della spedizione dei Mille di Marsala — Presentazione dei progetti di legge: Leva militare sui giovani nati nel 1866; Leva di mare sui giovani nati nel 1866; Provvedimenti in favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna.*

La seduta è aperta alle ore 10 e 20 ant.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina e delle finanze.

Il senatore, segretario, VERGA C. dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Da Sua Eccellenza il Presidente della Camera ho ricevuto un messaggio del quale prego il signor senatore, segretario, Verga C. a dar lettura.

Il senatore, segretario, VERGA C. legge:

« Roma, addì 2 luglio 1886.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del regno il disegno di legge: « Pensione alle vedove ed agli orfani di coloro che fecero parte della spedizione dei Mille di Marsala », d'iniziativa della Camera dei deputati, approvato nella seduta

d'oggi, con preghiera di volerlo sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei deputati

« G. BIANCHERI ».

PRESIDENTE. Questo progetto di legge seguirà il corso ordinario e sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Presentazione di tre progetti di legge.

RICOTTI, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, ministro della guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per fissare il contingente di leva sui giovani nati nell'anno 1866.

Siccome questa legge è di somma urgenza, perchè la chiamata sotto le armi dovrebbe effettuarsi in novembre prossimo, così io prego il Senato a volerne deferire l'esame ad una Com-

missione speciale da nominarsi dall'Ufficio di presidenza affinché, possibilmente, tale Commissione ne riferisca nella seduta pomeridiana di oggi, in modo che il Senato possa tosto discuterla; e ciò onde evitare il pericolo che ove si dovesse rinviare ad altra tornata tale progetto, non potesse venir votato per mancanza di numero legale.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge per il quale fu chiesta l'urgenza. Se non vi sono osservazioni, l'urgenza si intende accordata.

Il signor ministro ha poi proposto che per questo progetto di legge venga nominata una Commissione speciale dal presidente, la quale possibilmente ne riferisca nella seduta pomeridiana di oggi.

Se non vi sono opposizioni, sarà tenuta questa procedura.

BRIN, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRIN, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la « Leva di mare sui giovani nati nel 1866 » progetto già approvato dalla Camera dei deputati.

Essendo anche questo progetto della massima urgenza, pregherei che fosse tenuta la stessa procedura, decretata testè pel progetto di legge presentato dal mio collega ministro della guerra.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della marina della presentazione di questo progetto di legge.

Egli ha chiesto che, come pel progetto di legge per la leva di terra dei giovani nati nel 1866, anche per questo progetto della leva di mare sia deferita al presidente la nomina di una Commissione che possibilmente riferisca su di esso nella tornata pomeridiana di oggi.

Se nessuno fa opposizione, questa proposta s'intende approvata.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. A nome del mio collega, il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed a nome mio, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, per « Provvedimenti in favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna », già approvato dalla Camera elettiva.

Basta l'enunciazione di questo progetto di legge per dimostrarne la grande urgenza. Quindi pregherei il Senato a volerlo tosto passare per l'esame alla Commissione permanente di finanze, con preghiera di riferirne possibilmente nella tornata pomeridiana di oggi.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanze, con preghiera di procedere subito al suo esame, in modo da poterne riferire nella seduta pomeridiana di oggi.

Quanto poi alle due leggi presentate dal signor ministro della guerra e da quello della marina, in adempimento del voto del Senato, avrei nominato per esaminarle una Commissione composta dei signori senatori: Guerrieri-Gonzaga, Manzoni, Pallavicini F., Valsecchi e Paternostro.

Prego i signori senatori che ho testè nominati, di volersi subito riunire per l'esame dei due progetti di legge. E prego pure la Commissione permanente di finanze a voler esaminare d'urgenza il progetto di legge presentato dal signor ministro delle finanze.

Non avendo i signori ministri alcuna altra comunicazione da fare, la seduta è sciolta, ed i signori senatori sono convocati per quest'oggi alle ore 2 pom.

La seduta è levata (ore 10 • 30 ant.).

SEDUTA POMERIDIANA.

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — Omaggi — Giuramento del nuovo senatore Serafini — Comunicazione d'invito al solenne funerale che avrà luogo in Torino per la commemorazione del 37° anniversario della morte del Re Carlo Alberto; e di altro invito per la inaugurazione del monumento al generale Alfonso Lamarmora in Biella — Approvazione del progetto di legge per modificazioni alla legge 25 giugno 1882 sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi, previi schiarimenti del ministro delle finanze ed osservazioni del senatore Saracco, relatore, sugli articoli 4 e 10 — Giuramento del senatore Morelli — Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: 1. Trattato di commercio e di navigazione colla Repubblica dell'Uruguay; 2. Rettifica di confini territoriali tra i comuni di Bagnara di Romagna e Mordano; 3. Contingente di prima categoria della leva militare sui giovani nati nel 1866; 4. Leva di mare sui giovani nati nel 1866; 5. Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna — Presentazione del disegno di legge per l'approvazione del Codice d'igiene pubblica — Votazione a scrutinio segreto dei summenzionati progetti di legge — Risultato della votazione — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2 pom.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri delle finanze, degli affari esteri, di agricoltura, industria e commercio, di grazia e giustizia, della marina e della guerra.

Il senatore, segretario, MALUSARDI dà lettura del processo verbale della tornata antimeridiana, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il senatore Lampertico, di un suo scritto intitolato: *Materiali per servire alla vita di Giulio Pace giureconsulto e filosofo*;

Il ministro dell'istruzione pubblica, della *Storia degli scavi d'Ercolano*;

Il presidente della società d'incoraggiamento per gli artisti della provincia di Modena, dell'*Albo della esposizione del VII triennio 1882-84*;

Il rettore del collegio-convitto nazionale di Genova, del *Discorso da lui pronunciato nell'occorrenza della presentazione e benedizione della bandiera*;

Il prof. Corleo, di un suo opuscolo intitolato: *Garibaldi e i Mille in Salemi* e di altro suo scritto col titolo: *Collegio plurinominale o uninominale?*;

Il signor Felice Calvi, di un suo libro intitolato: *Il castello di Porta Giovia e sue vicende nella storia di Milano*;

Il presidente della regia accademia lucchese di scienze, lettere ed arti, del *Volume XXIV degli atti di quella regia accademia*;

Il senatore Devincenzi, di un suo libro intitolato: *Del credito e della restaurazione della proprietà fondiaria e dell'agricoltura in Italia*;

Il principe Stanislao Torlonia, di una pubblicazione fatta in occasione delle nozze del di lui fratello Leopoldo;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, di una pubblicazione dell'Ufficio ornitologico di quel Ministero col titolo: *Avifauna italiana*;

Il senatore Boccardo, di un suo: *Manuale di diritto amministrativo*;

I prefetti delle provincie di Massa e Carrara, Brescia e Catania, degli *Atti di quei Consigli provinciali dell'anno 1885*.

Giuramento di un nuovo senatore.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore Bernardino Serafini, prego i signori senatori Valsecchi e Verga Carlo di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Serafini è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Bernardino Serafini del prestato giuramento, e lo proclamo senatore del regno ed immesso nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole signor ministro dell'interno ha trasmesso a questa Presidenza il seguente messaggio, di cui prego il signor senatore, segretario, Verga di dare lettura al Senato.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

« Il 28 luglio prossimo sarà a cura dello Stato celebrato come in passato un solenne funerale nella chiesa metropolitana di Torino per la commemorazione del 37° anniversario della morte del magnanimo Re Carlo Alberto.

« Mi reco a dovere di informarne cotesta onorevole Presidenza per le opportune disposizioni affinché come negli anni scorsi il Senato del regno sia rappresentato da una Deputazione alla pia cerimonia.

« Il ministro DEPRETIS ».

PRESIDENTE. L'Ufficio di presidenza, come negli scorsi anni, provvederà a questa rappresentanza.

È pure pervenuta a questo Ufficio una lettera del ff. di sindaco di Biella e presidente del Comitato per il monumento ad Alfonso Lamarmora.

Prego il signor senatore, segretario, Verga di darne lettura al Senato.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

« Biella, 30 giugno 1886.

« Il giorno 15 dell'agosto prossimo si farà in Biella l'inaugurazione del monumento ad Alfonso Lamarmora.

« A nome del Comitato e di questo municipio prego V. E. di volere onorare col suo intervento la patriottica festa, ed interporre i suoi buoni uffici, perchè il Senato vi si faccia rappresentare da una delegazione.

« Ringraziandola, colgo la circostanza per presentarle sincere attestazioni del mio profondo ossequio.

« Il ff. di sindaco, presidente del Comitato
« C. GUELPA ».

PRESIDENTE. Anche per questa rappresentanza provvederà l'Ufficio di presidenza.

Discussione del progetto di legge n. 9.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intitolato: « Modificazione alla legge 25 giugno 1882, sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, PATERNOSTRO legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

L'esecuzione delle opere di bonifica classificate in 1^a categoria a senso dell'art. 12 della legge 25 giugno 1882 potrà essere concessa agl'interessati che, riuniti in consorzio, ne facciano dimanda, e dimostrino di avere i necessari mezzi finanziari.

La concessione sarà fatta per decreto reale sopra proposta del Ministero dei lavori pubblici, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Per l'amministrazione del consorzio di esecuzione, e per la direzione dei lavori verrà costituito un comitato composto dei delegati della provincia, dei comuni e degli interessati, e presieduto da persona scelta dal Governo del Re.

Il prefetto della provincia e l'ingegnere capo del genio civile potranno assistere alle adunanze di questo comitato.

Il numero dei membri che dovranno comporre

il comitato, e il modo di procedere alla loro elezione verranno stabiliti nel decreto reale che accorda la concessione.

Le deliberazioni del comitato saranno soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali.

(Approvato).

Art. 2.

Il decreto di concessione stabilirà il tempo nel quale dovranno essere compiuti i lavori e determinerà i casi di decadenza della concessione stessa.

(Approvato).

Art. 3.

I progetti così di massima come di esecuzione, tanto per la parte tecnica quanto per la parte finanziaria, dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici, il quale sorveglierà anche la esecuzione dei lavori.

(Approvato).

Art. 4.

Ai consorzi che avranno ottenuto di eseguire le opere di bonifica di prima categoria, valendosi delle disposizioni della presente legge, lo Stato corrisponderà un'annualità che rappresenti la metà dell'interesse e dell'ammortamento del capitale occorso per l'esecuzione, in conformità dei progetti approvati, delle opere di bonifica.

La durata di tale annualità dovrà essere non minore di 25 nè maggiore di 50 anni e sarà determinata nella seguente misura:

per 25 anni	L. 3.50
» 30 »	» 3.25
» 35 »	» 3.05
» 40 »	» 2.90
» 45 »	» 2.80
» 50 »	» 2.75

Questa annualità potrà essere corrisposta tanto al consorzio costituito temporariamente per l'esecuzione delle opere, quanto al consorzio o consorzi d'interessati nella esecuzione

dell'opera stessa, e nel caso di più consorzi sarà divisa in proporzione della rispettiva quota di spesa, secondo verrà determinato nel decreto di concessione di cui all'articolo 1.

Il contributo dovuto per queste opere dalle provincie e dai comuni, a senso dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1882, n. 869, potrà pure essere convertito in corrispondenti annualità che comprendano ammortamento del capitale ed interessi.

Alle opere di bonificazione, eseguite dai consorzi a sensi della presente legge, non saranno applicabili nè le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto alinea dell'articolo 9 nè quelle dell'articolo 11 della legge 25 giugno 1882, n. 869.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Prendo occasione da una giusta osservazione fatta dall'Ufficio centrale nella sua relazione, per fare una dichiarazione al Senato. La prima parte dell'art. 4 che è in discussione, dispone molto chiaramente che l'annualità che dovrà corrispondersi dallo Stato, dovrà essere uguale alla « metà dell'interesse e dell'ammortamento del capitale occorso per l'esecuzione delle opere, in conformità dei progetti approvati, ecc., ecc. ».

Quello che segue in questo medesimo articolo non può quindi considerarsi che come una esemplificazione, nella ipotesi che il capitale sia raccolto al saggio del 5 %, e non informa punto il concetto generale della legge; che cioè l'obbligo dello Stato sia limitato alla metà del debito per interesse ed ammortamento che contrae il consorzio.

Nel caso che i consorzi possano trovare il danaro ad un saggio inferiore, come è probabile, al 5 %, ne segue che il debito dello Stato non sarà ragguagliato sulla ragione ipotetica del 5 % che è supposto ad esempio nell'articolo, ma si applicherà la disposizione precisa che stabilisce nella misura della metà la corrispondenza dello Stato.

A me è parso necessario di fare questa dichiarazione in seguito a ciò che ha osservato l'Ufficio centrale.

Senatore SARACCO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO, *relatore*. È inutile che io dica come l'Ufficio centrale si compiaccia di avere provocato questa dichiarazione dell'onorevole ministro delle finanze.

Siccome nel caso presente si tratta di concessioni che il Governo è libero di fare o di non fare, così speriamo che il Governo terrà sempre in grandissimo conto le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro delle finanze e che il signor ministro dei lavori pubblici non vorrà dipartirsi in maniera veruna dalla linea di condotta segnata così lucidamente dal suo collega delle finanze.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola su questo articolo 40, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Tanto le annualità pagate dallo Stato quanto quelle delle provincie e dei comuni, potranno essere vincolate a favore dell'istituto od istituti che anticiperanno le somme ai consorzi.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Debbo dichiarare alla Commissione ed al Senato, che evidentemente in questo articolo, quando si dice tutte le annualità pagate, si intende le annualità dovute.

Senatore SARACCO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO, *relatore*. Anche qui ringrazio il signor ministro delle finanze delle fatte dichiarazioni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 5. Coloro che l'approvano, vogliano alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Le opere di bonificazione, eseguite a norma dei precedenti articoli, potranno essere distinte in più parti e, a mano a mano che ciascuna giungerà a compimento, saranno, ad istanza degli interessati, verificati i lavori eseguiti in confronto coi progetti approvati e col-

laudati dal genio civile secondo le norme stabilite dalla legge delle opere pubbliche 20 marzo 1865, titolo VI, capo III, ed il pagamento della rispettiva quota annua decorrerà e sarà fatto entro un anno dalla data della collaudazione, la quale dovrà essere compiuta nei tre mesi successivi alla esecuzione dei lavori.

Compiuta l'opera e proceduto all'accertamento di cui l'articolo 48 della legge 25 giugno 1882, n. 869 saranno fatte la liquidazione finale e la collaudazione definitiva di tutta la bonifica, secondo le norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, ed i proprietari, secondo le norme stabilite dall'articolo 50 della citata legge 25 giugno 1882, provvederanno alla conservazione e manutenzione dell'opera.

(Approvato).

Art. 7.

Saranno applicabili anche ai consorzi per bonifiche di 1^a categoria le disposizioni contenute negli articoli 38, 39, 40, 41, 42 e 47 della legge 25 giugno 1882, n. 869.

(Approvato).

Art. 8.

Per la esecuzione delle opere di 1^a categoria dove il territorio interessato è per intero compreso nel perimetro di un consorzio di scolo già regolato dalle disposizioni del titolo III, capitolo IV della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, il detto consorzio funzionerà anche quale consorzio speciale di bonifica a senso della legge 25 giugno 1882, n. 869.

Se il territorio interessato nell'opera della bonifica non si trova nelle sovraccennate condizioni, o è diviso fra diversi consorzi, la costituzione del consorzio speciale di esecuzione è obbligatoria e sarà fatta per decreto reale.

(Approvato).

Art. 9.

Il Governo sentito gli interessati, riuniti in uno o più consorzi, potrà concedere l'esecu-

zione dei lavori di bonifica di 1^a categoria a private società e ad intraprenditori.

La concessione dovrà essere fatta per decreto reale sopra proposta dei ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio, uditi i Consigli provinciali, i Consigli superiori dei lavori pubblici e dell'agricoltura, ed il Consiglio di Stato.

Il decreto di concessione, oltre le disposizioni di cui all'articolo 2, stabilirà la somma che dovrà essere dal concessionario depositata nelle casse dello Stato a garanzia del mantenimento dei patti convenuti.

Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge e dell'articolo 38 della legge 25 giugno 1882 sono applicabili anche alle bonifiche concesse a private società o ad intraprenditori.

(Approvato).

Art. 10.

Il contributo dello Stato alla spesa per la esecuzione delle bonifiche di seconda categoria determinato dall'art. 22 della legge 25 giugno 1882, potrà pure, mediante decreto reale, essere convertito in un'annualità della durata non maggiore di quarant'anni, la quale per le opere di maggiore importanza, potrà elevarsi fino al limite massimo di lire 1.50 per ogni cento lire della spesa effettivamente fatta per la esecuzione dei lavori di bonifica conformemente ai progetti approvati.

Per la decorrenza di queste annualità varranno le disposizioni contenute nell'art. 6 della presente legge.

Però nella concessione di questo contributo il Governo dovrà contenere l'ammontare complessivo della spesa annuale nei limiti del relativo stanziamento in bilancio.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Qui pure mi occorre di fare una dichiarazione che è suggerita dalla stessa relazione dell'Ufficio centrale, e per la quale io spero trovarmi pienamente d'accordo coll'illustre relatore dell'Ufficio stesso.

In quest'articolo si dà facoltà al Governo,

per le opere di bonificazione di seconda categoria, di arrivare, in alcuni casi, al limite massimo di lire 1 e centesimi 50, cioè di andare dal 10 % fino al 26 %.

È evidente che il Governo deve usare con grandissima riserva di questa facoltà, solo in casi veramente eccezionali; ed allo scopo di allontanare qualunque arbitrio, e qualunque, e pur troppo talora facile larghezza in questa materia, il Ministero crede opportuno un regolamento per disciplinare questa ed anche altre disposizioni della legge; e nel regolamento si potrà stabilire in modo tassativo che il Ministero non farà uso di quella facoltà se non previo parere del Consiglio di Stato, al quale dovranno essere riferiti i motivi che giustifichino la larghezza eccezionale che la legge permette al Governo di usare.

Senatore SARACCO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO, *relatore*. L'Ufficio centrale è molto grato al signor ministro di queste sue dichiarazioni, e delle intenzioni che ha manifestato di volere introdurre in apposito regolamento speciali disposizioni per vincolare l'azione del Governo, meglio, e più di quanto sta scritto nell'articolo della legge. Io mi faccio lecito soggiungere che il Governo farebbe opera ancora più savia, se rinunziasse a chiedere così larghe facoltà, che in massima non si dovrebbero nè chiedere, nè accordare.

Mi permetto ancora una considerazione, che credo opportuna, e desidero esporre, perchè voglio entrare nell'ordine delle idee manifestate dal signor ministro delle finanze. Qui veramente, l'articolo della legge che discutiamo non parla di casi eccezionali, come io forse per errore ho scritto nella relazione, ed il signor ministro ripeteva pur dianzi, ma piuttosto *di opere di maggiore importanza*, cosicchè ad ogni volta che si presenti una domanda di concessione di opere che paiano tali, ciaschedun consorzio si crederà licenziato a domandare il trattamento di favore promesso con questo articolo di legge.

Ma non è men vero che con questo articolo lo Stato non si assume un impegno che sia tenuto a soddisfare. Il Governo rimane sempre libero di accordare o non accordare questa maggior larghezza di trattamento, che a noi sembra eccessiva, e quando si sopravvengano tali do-

mande, che abbiano l'effetto di impegnare l'azione del Governo, molto al di là dei termini segnati dalla legge del 1882, è indubitato che potrà in tutti i casi rifiutare la concessione, o prescrivere che sia regolata dalla legge del 25 giugno 1882.

Comprendo bene che non è facile l'assunto di persuadere le popolazioni, alle quali si è fatta balenare speranza di un largo sussidio, com'è questo, che può giungere ad un terzo della intiera spesa, ed ho grande bisogno di credere che tutti i ministri che siedono oggi e siederanno in avvenire su quel banco terranno conto della promessa e delle dichiarazioni fatte in questo momento dal signor ministro delle finanze; perocchè la disposizione finale di quest'articolo, in cui è detto « che queste concessioni si faranno a seconda delle condizioni finanziarie e dei bisogni del bilancio », non è tale, che basti a soddisfare l'animo mio. Queste cose si dicono, ma non si fanno. Bisogna andare a rilento, molto a rilento, prima di lanciare queste promesse in mezzo alle popolazioni, che hanno fede nella parola del Governo; ma quando la breccia è aperta, è impossibile, o per lo meno è difficile assai che si possano ridurre al silenzio col magro pretesto che il bilancio dello Stato non è in condizione di sostenere la spesa.

Vi ha questo di più, che nei termini della legge 1882 vi poteva essere una ragione plausibile, che era quella di dover iscrivere subito in bilancio tutta la somma necessaria per l'esecuzione delle opere; ma ora che per effetto di questa legge il carico di uno o più esercizi può essere disseminato in quaranta o cinquanta annualità, è chiaro che le istanze per nuove concessioni si faranno più frequenti, e per un mezzo milione di più o qualche mezzo milione di meno si potrà sempre largheggiare, perchè è venuto di moda sgravare il presente e gravare i bilanci avvenire.

Detto queste poche cose, per mio conto particolare, vengo a ringraziare un'altra volta il signor ministro delle finanze delle dichiarazioni, delle quali prendo atto a nome dell'Ufficio centrale e del Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare su quest'articolo 10, lo rileggo per porlo ai voti.

Art. 10.

Il contributo dello Stato alla spesa per la esecuzione delle bonifiche di seconda categoria determinato dall'art. 22 della legge 25 giugno 1883, potrà pure, mediante decreto reale, essere convertito in un'annualità della durata non maggiore di quarant'anni, la quale per le opere di maggiore importanza, potrà elevarsi fino al limite massimo di lire 1.50 per ogni cento lire della spesa effettivamente fatta per la esecuzione dei lavori di bonifica conformemente ai progetti approvati.

Per la decorrenza di queste annualità varranno le disposizioni contenute nell'art. 6 della presente legge.

Però nella concessione di questo contributo il Governo dovrà confermare l'ammontare complessivo della spesa annuale nei limiti del relativo stanziamento in bilancio.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 11.

Per la classificazione in prima categoria di nuove opere di bonifica a norma dell'art. 12 della legge 25 giugno 1882 è concesso il termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 12.

Per le bonifiche di 1^a categoria che si faranno con le disposizioni della legge 25 giugno 1882, n. 869, il contributo delle provincie, dei comuni e dei privati, fissato dall'art. 9, sarà portato al limite massimo stabilito quando ridotto a misura minore non raggiungesse l'intero ammontare delle rispettive quote obbligatorie di concorso in un quinquennio. Potrà durare anche dopo compiuti i lavori fino a raggiungere complessivamente un periodo di 50 anni. Oltre il detto periodo ogni eccedenza ricadrà a carico dello Stato.

(Approvato).

Art. 13.

Quando gli interessati riuniti in consorzio, a sensi dell'art. 1 della presente legge, ne facciano domanda, il Governo del Re potrà concedere che tutte quelle opere di bonifica non ancora iniziate e che si dovrebbero eseguire nelle provincie meridionali in forza delle leggi speciali tuttora vigenti dell'ex regno delle Due Sicilie, vengano eseguite con le disposizioni della presente legge. Però il diritto dello Stato di essere rimborsato, dietro liquidazione che sarà fatta, delle somme anticipate per conto degli interessati rimarrà intatto, e l'atto di concessione determinerà i modi ed il tempo della rifusione. Le tasse speciali esatte in quelle provincie cesseranno col primo giorno dell'anno seguente al decreto di concessione.

Gli interessati nelle dette bonifiche, obbligati a tasse speciali fin dall'iniziamento delle relative opere, a termini delle leggi speciali dell'ex regno delle Due Sicilie, liquideranno fra di loro i rispettivi conti e stabiliranno la forma di contributo per le opere da eseguirsi nell'intento di provvedere a che, con l'applicazione di questa disposizione, non rimangano pregiudicati i diritti già acquisiti dai proprietari dei terreni non ancora bonificati, e la cui bonificazione verrà intrapresa.

(Approvato).

Art. 14.

Ai consorzi legalmente costituiti, che godano dei privilegi fiscali per l'esazione dei contributi consorziali, a vece dell'ipoteca, è data facoltà di vincolare le rate delle tasse a garanzia dei mutui contratti con istituti sia per la esecuzione di nuove opere di bonifica, che pel complemento di quelle già esistenti, nonchè per la conversione dei debiti fatti anteriormente alla legge del 25 giugno 1882. Questi mutui non possono essere stipulati che dopo la preventiva approvazione da parte della Deputazione provinciale, il cui decreto sarà allegato al contratto e ne formerà parte integrante.

(Approvato).

Discussioni, f. 12.

Art. 15.

Nel caso dell'articolo precedente, qualora l'amministrazione dei consorzi mutuatari ometta per qualsiasi motivo d'imporre sui fondi consorziali i contributi necessari, per estinguere le passività predette, la Deputazione provinciale stanzierà di ufficio la somma corrispondente nel bilancio del consorzio, e provvederà per la riscossione a mezzo degli esattori comunali, o di un esattore speciale, mettendo le spese occorse per questa operazione a carico del consorzio.

(Approvato).

Art. 16.

Il Governo del Re potrà anticipare la quota di spesa spettante ai consorzi padani nella costruzione del canale da Fossa Polesella a Cà Cappello, convenendo coi medesimi per la rifusione in annualità non superiori al decimo od all'ottavo della tassa principale e fermo il concorso prescritto dalla legge 23 luglio 1881, n. 333.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Giuramento di un nuovo senatore.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il signor professore Domenico Morelli, la cui nomina a senatore è stata convalidata in una delle precedenti tornate, prego i signori senatori Villari e Fiorelli di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(È introdotto nell'aula il professore Domenico Morelli, il quale presta giuramento nella consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Domenico Morelli del prestato giuramento, lo proclamo senatore del regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Approvazione dei progetti di legge

N. 5, 18, 20, 21, 22.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

« Trattato di commercio e di navigazione fra

l'Italia e la repubblica Orientale dell'Uruguay conchiuso a Montevideo il 19 settembre 1885 ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, PATERNOSTRO legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data al trattato di commercio e di navigazione tra il regno d'Italia e la repubblica Orientale dell'Uruguay, stipulato a Montevideo il 19 settembre 1885, nonchè ai due articoli addizionali di pari data, che ne formano parte integrante, e le ratifiche del quale vennero scambiate a Roma il

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa, e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Si procede ora alla discussione del progetto di legge: « Rettifica di confini territoriali tra i comuni di Bagnara di Romagna e Mordano e conseguentemente tra le provincie di Ravenna e di Bologna ».

Si dà lettura del progetto.

Il senatore, *segretario*, PATERNOSTRO legge: (V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si procede a quella degli articoli.

Art. 1.

I confini territoriali dei comuni di Bagnara di Romagna e Mordano e conseguentemente i confini delle provincie di Ravenna e Bologna sono quelli segnati dalla linea mediana del fiume Santerno, e ciò per tutti gli effetti amministrativi e giudiziari.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto reale per tutte le disposizioni occorrenti all'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Anche questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora passeremo a discutere il progetto di legge iscritto sull'ordine del giorno al n. 4: « Contingente di 1^a categoria della leva militare sui giovani nati nell'anno 1866 ».

Il senatore, *segretario*, MALUSARDI legge il progetto di legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Prima però debbo dire che su questo progetto di legge, la Commissione ha proposto il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, convinto della necessità di aumentare la forza proporzionale dell'arma a cavallo, invita il ministro della guerra a presentare nel 1887 un progetto di legge per aumentare le armi di cavalleria ed artiglieria ».

Prego il signor ministro della guerra a volerli dire se accetta questo ordine del giorno.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Non ho alcuna difficoltà ad accettare questo ordine del giorno, tanto più che presso a poco è eguale a quello già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Si passa dunque alla discussione dell'articolo 1.

Art. 1.

Il contingente di 1^a categoria che dovrà essere somministrato dalla leva militare da eseguirsi sui giovani nati nel 1866 è fissato a ottantaduemila uomini.

Per diciassettemila uomini del predetto contingente, designati in base al numero d'estrazione a sorte, la durata del servizio sotto le armi sarà limitata a due anni.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 della legge sul reclutamento del regio esercito, approvata col regio decreto del 17 agosto 1882, n. 956 (serie 3^a), il contingente di 1^a ca-

tegoria assegnato alle singole provincie della Venezia, ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli effetti della citata legge sul reclutamento.

(Approvato).

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti l'ordine del giorno accettato dal ministro della guerra che rileggo ancora una volta.

(V. sopra).

Coloro che approvano quest'ordine del giorno, vogliano sorgere.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge si rimanda alla votazione segreta.

Si passa ora alla discussione del progetto di legge sulla leva di mare dei giovani nati nell'anno 1866.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire la leva marittima della classe 1866.

Il contingente di prima categoria, che dovrà da questa leva essere somministrato, è fissato a 2500 uomini.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora abbiamo all'ordine del giorno il progetto di legge intitolato: « Provvedimenti a favore dei danneggiati dell'eruzione dell'Etna ».

Si dà lettura del progetto:

Il senatore, *segretario*, MALUSARDI legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Il senatore, *segretario*, MALUSARDI legge.

Art. 1.

Sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno la somma di lire centomila istituendo un nuovo capitolo: « Soccorsi ai poveri dei comuni di Nicolosi e Belpasso, danneggiati dall'eruzione dell'Etna » e degli altri comuni che verranno indicati con decreto reale, dopo udita la Deputazione provinciale di Catania.

Il riparto della suddetta somma ed il modo di distribuzione saranno determinati da una Commissione nominata dal prefetto della provincia ed approvata dal Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo art. 1.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti. Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

È data facoltà al Governo di sospendere la riscossione delle imposte dirette erariali per la 3^a, 4^a, 5^a e 6^a rata del 1886 e per tutte le rate del 1887, a favore di contribuenti danneggiati dall'eruzione dell'Etna nei comuni di Nicolosi e Belpasso e degli altri comuni che verranno indicati con decreto reale, dopo udita la Deputazione provinciale di Catania.

(Approvato).

Art. 3.

L'ammontare delle rate sospese sarà ripartito in dodici rate eguali nella riscossione delle imposte dirette del 1888 e 1889, salvo gli sgravi che possono competere a termini delle vigenti leggi catastali.

(Approvato).

Art. 4.

Fra due mesi dalla pubblicazione della presente legge, i Consigli comunali faranno, in duplice originale, l'elenco dei contribuenti danneggiati in relazione a ciascuna imposta.

Uno degli originali dell'elenco sarà immedia-

tamente trasmesso al prefetto per mezzo dell'agente delle imposte, il quale dovrà indicarvi le quote di imposta, alle quali si debba applicare la sospensione.

Il prefetto, sentito l'intendente di finanza, decreterà la sospensione delle dette rate d'imposta a favore dei contribuenti iscritti nell'elenco, e ordinerà in conseguenza lo sgravio provvisorio a favore dell'esattore e del ricevitore provinciale.

L'elenco sarà pubblicato e depositato nella segreteria del comune per un mese, durante il quale i contribuenti danneggiati che non vi fossero compresi, potranno reclamare al prefetto, per essere ammessi al beneficio della sospensione.

Risoluti i reclami, il prefetto ordinerà, dove occorra, la sospensione con decreto suppletivo nel modo sopraindicato.

Contro la decisione del prefetto non è ammesso ulteriore ricorso.

(Approvato).

Art. 5.

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, le verifiche e tutti gli atti occorrenti alla esecuzione della presente legge, saranno redatti in carta libera, rilasciati o compiuti gratuitamente.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un progetto di legge.

DEPRETIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEPRETIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di ripresentare al Senato un progetto di legge per l'approvazione del Codice dell'igiene pubblica.

PRESIDENTE. Do atto all'onore presidente del Consiglio, ministro dell'interno, della presentazione del progetto di legge per l'approvazione del Codice dell'igiene pubblica, il quale sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge testè discussi e votati peralzata e seduta.

(Il senatore, segretario, Verga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Non essendovi più altri senatori che abbiano a votare, dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di voler procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge discussi nella tornata di oggi.

Modificazioni alla legge 25 giugno 1882 sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi:

Votanti	70
Favorevoli	59
Contrari	9
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna:

Senatori votanti	70
Favorevoli	64
Contrari	4
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Leva di mare sui giovani nati nel 1866:

Senatori votanti	70
Favorevoli	64
Contrari	4
Astenuti	2

(Il Senato approva).

 LEGISLATURA XVI — 1^a SESSIONE 1886 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1886

Contingente di 1^a categoria della leva militare sui giovani nati nell'anno 1866:

Senatori votanti	70
Favorevoli	63
Contrari	5
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Trattato di commercio e di navigazione fra il regno d'Italia e la repubblica Orientale dell'Uruguay, conchiuso a Montevideo il 19 settembre 1885:

Senatori votanti	70
Favorevoli	64
Contrari	4
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Rettifica di confini territoriali tra i comuni di Bagnara di Romagna e Mordano e conseguentemente tra le provincie di Ravenna e di Bologna:

Senatori votanti	70
Favorevoli	65
Contrari	3
Astenuti	2

(Il Senato approva).

Essendo esaurito l'ordine del giorno, i signori senatori saranno convocati a domicilio

La seduta è sciolta (ore 6 1/2 pom.).

